

BGE 57 I 284

Bundesgericht (BGE), 1931-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_57_I_284

FR: ATF 57 I 284

IT: DTF 57 I 284

Volltext

284 Staatsrecht. VI. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS 46. Estratto dalla sentenza del 4 dicembre 1931 nella causa d'extradizione contro Euzzi. Extradizione richiesta a titolo di appropriazione indebita, peculato continuato, corruzione di pubblico ufficiale, falso continuato in atti pubblici anche per soppressione di pubblici registri. Il fatto che i mandati di cattura non concernono un preteso correo o complice non è di ostacolo all'extradizione. - Il Tribunale federale non può escludere la fondatezza di merito delle imputazioni per le quali l'extradizione viene richiesta. Da la questione di sapere, se i mandati di cattura emanano dalla sede competente. - In ragione sull'ammissibilità dell'extradizione in merito alle diverse imputazioni. Ritenuto in linea di fatto " A. - Con nota verbale del 29 giugno e con susseguente del 20 agosto 1931 la R. Legazione d'Italia in Berna chiedeva l'extradizione di Buzzi Armando o Ermanno, il quale, colpito da mandato di cattura del 23 maggio 1931 del giudice istruttore di Varese, era stato arrestato a Lugano il 12 giugno 1931. Colla prima nota verbale l'extradizione veniva richiesta per l'imputazione d'appropriazione indebita qualificata e continuata, per una somma di lire 1.431.200. Colla seconda, che faceva capo ad altro mandato di cattura del 4 agosto 1931, la domanda d'extradizione veniva estesa alle imputazioni: 1) di peculato continuato per un importo non inferiore ad un milione e duecentomila lire commesso in Como, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso; 2) di corruzione di pubblico ufficiale, con l'aggravante della contravvenzione, per avere, in Varese ed in Como, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, Internationales Auslieferungsrecht. No 46. 285 dall'anno 1929 al 19 maggio 1931, dato denaro all'ing. Roggero Mario, ufficiale tecnico di finanza a Como, affinché questi facesse atti contrari ai doveri del proprio ufficio; 3) di falsità continuata in atti pubblici, anche per soppressione, commessa in concorso con l'ing. Roggero Mario predetto, per avere, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, dall'anno 1929 al 19 maggio 1931 in Como, determinato l'ing. Roggero Mario e cooperato con lui a formare atti dell'ufficio tecnico di finanza, falsi, ad alterare atti veri, ed a sopprimere, tra altri documenti pubblici, le dichiarazioni di estrazione zucchero relative al magazzino fiduciario di Varese intestato al consorzio nazionale produttori zucchero, il registro di magazzino dell'esercizio 1929-30, l'inventario redatto il 30 giugno 1930, e con possibilità di pubblico e privato documento. B. - Secondo un rapporto complementare (19 agosto 1931) della R. Procura di Varese agli atti, le imputazioni avrebbero i precedenti seguenti: a) Il 25 dicembre 1912 si costituiva in Varese una società in nome collettivo fra Ottorino Boniehi ed Ermanno Buzzi avente l'oggetto: « Rappresentanze prodotti e merci di case commerciali in genere ». Il 5 agosto e 23 settembre 1930 la società si trasformava in accomandita semplice a responsabilità illimitata. Con sentenza del 28 maggio 1931 fu dichiarato il fallimento tanto dell'accomandita semplice che del Blizzi personalmente per il motivo, che tra gli attivi ed i passivi della predetta società esisteva una sproporzione grave e che lo stato di cessazione dei pagamenti era

palese. 1121 maggio 1931 - prosegue detto rapporto - la ditta B. e A. Boniehi in Milano ha sporto denuncia contro Buzzi Armando fu Rocco e di Rosa Dei Grosso per appropriazione indebita di 2048 quintali di zucchero sottratti dal deposito fiduciario di Varese ov'era affidato aHa sua custodia e sotto la Buca garanzia, arrecando un danno di 512 000 L. 286 Staatsrecht. b) Il 1° luglio 1927 - continua il rapporto predetto - fu fatta una convenzione fra la ditta B. e A. Bonichi in Milano, rappresentata dal « Consorzio nazionale produttori ~ucchero » e la ditta Boniehi e Buzzi, ai patti seguenti : « La ditta Boniehi e Buzzi mette da oggi a disposizione della ditta B. e A. Bonichi - riservandoglielo in modo esclusivo - il proprio magazzino fiduciario zucchero in Varese ... » Resta inoltre stabilito : » a) che tutti gli zuccheri spediti o depositati al magazzino suddetto sono sempre di esclusiva proprietà dello spediteur consorzio nazionale produttori zucchero, a disposizione e sotto la responsabilità della ditta B. e A. Boniehi; » b) nessuna consegna o prelievo dovrà essere fatto se non previo versamento del preciso ammontare in tassa pagata e contemporanea presentazione di apposito buono emesso dalla ditta B. e A. Bonichi, su moduli numerati del C. N. P. Z. recanti l'indicazione della data, qualità, prezzo, beneficiario ed ammontare, che daranno luogo a fatturazione diretta da parte del C. N. P. Z. ; » c) la ditta Boniehi e Buzzi si impegna a tenere diligentemente aggiornati i libri di movimento magazzino, e di attenersi alle disposizioni che per il pratico svolgimento verranno man mano impartite dalla ditta B. e A. Boniehi, cui spetta ampia facoltà di controllo dei libri ed il magazzino ; » Dalla convenzione dianzi riportata si rileva che tutti gli zuccheri sono sempre di esclusiva proprietà del Consorzio nazionale... e nessun prelievo o consegna dovrà esser fatto se non previo versamento del preciso ammontare della tassa pagata e contemporanea presentazione del buono, emesso dalla ditta Bonichi su moduli. » Secondo questi patti - conchiude il rapporto in discorso - il lavoro doveva svolgersi nel modo seguente: « A richiesta della ditta Boniehi di Milano il Consorzio inviava al deposito di Varese le quantità di zucchero Internazional.es Auslieferungsrecht. No 46. 287 designate: ivi esse venivano ricevute in cauzione (cioè schiave d'imposta) a cura di Buzzi Ermanno previo controllo della R. Guardia di finanza. Le quantità ricevute venivano introdotte nel magazzino o deposito fiduciario, che veniva piombato e suggellato. La ditta B. e A. Boniehi di Milano, quando le pervenivano richieste di zucchero dai clienti, staccava, per ogni richiesta, un buono originale che rimetteva al cliente, valevole come titolo a farsi consegnare da Buzzi Ermanno, la quantità di zucchero desiderata, e tre copie del buono, di cui una a Buzzi perché sapesse e consegnasse, una al Consorzio perché rilasciasse fattura regolare, la terza copia la teneva per sua norma. - Il cliente, quando si presentava col buono per ritirare lo zucchero, doveva versare al Buzzi l'importo (250 L. circa per quintale, oltre 400 L. per imposta). Il Buzzi si doveva recare al Credito Varesino e depositare il denaro, facendone due parti, una da 250 L. al quintale, che la Banca accreditava in conto corrente a favore del consorzio nazionale, l'altra in ragione di L. 400 per quintale da convertirsi in vaglia della Banca d'Italia, intestata alla R. Tesoreria. Su presentazione della vaglia, la R. Tesoreria rilasciava a Buzzi quietanza analoga. - Buzzi doveva presentare aHa R. Guardia di finanza, la dichiarazione di estrazione zucchero dal magazzino fiduciario corredata della quietanza di Tesoreria, e la R. Guardia di finanza autorizzava l'estrazione dello zucchero per il quantitativo corrispondente all'imposta pagata risultante dalla quietanza di Tesoreria. - Il servizio della R. Guardia di finanza di Varese avveniva con le direttive e le istruzioni impartite dal R. Ufficio tecnico di finanza di Como. - Erano tenuti, per la gestione del magazzino, registri di entrata ed uscita dello zucchero e si eseguivano controlli formali, controlli cioè, non sull'effettiva consistenza del magazzino, sibbene sui dati risultanti dai

registri. - Nel- l'inventario effettivo eseguito il 20 maggio 1931 dal R. Ufficiale tecnico di-
finanza Filiap Raul e dal mare- sciallo della R. Guardia di finanza Piras Giuseppe fu 288
Staatsrecht. riseontrato un ammaneo di magazzino di quintali 2162 di zueehero (peso
lordo), per i quali non era stata pagata la tassa dj 861 086,90 L. All'atto deH'inventario non
fu presente il Buzzi Ermanno, il quale, eonsapevole delle sue malefatte e raggiunto da indizi
diversi ehe si aceumulavano eontro di lui, aveva, il giorno innanzi, preso il largo, riparando
in Jsvizzera. - Fu in seguito aHa fuga deI Buzzi ed alle risultanze dell'inventario 20 maggio
1931 ehe la ditta B: e A. Bonichi di Milano presentò la denuncia contro il Buzzi per
appropriazione indebita qualificata eontinuata aHa quale segui il mandato di eattura 23
maggio 1931. - Le suecessive investigazioni delle autorita di finanza e dell'autorita
giudiziaria portarono all'aceerta- mento degli altri reati menzionati negli ordini di cattura
deI 4 agosto 1931 spediti contro il Buzzi e l'ing. Roggero. » O. - A questa domi lnda
d'extradizione il Buzzi si opponeva e faceva esporre le sue ragioni dal patroeinatore in
parecchi memoriali di opposizione annessi agli atti. Dei motivi ivi aceampati si dira, se
d'uopo, piu sotto. D. - 11 rapporto 11 novembre 1931 deI Procuratore pubblico federale, alle
cui eonelusioni rinvia il Diparti- menta federale di Giustizia e Polizia, propone di eoneedere
l'extradizione solo per le imputazioni di eompleita in peculato, in falso di atti publiei, edi
negrarla per le altre. Oo'Miderando in diritto : 3. - Nell'interrogatorio deI 3 settembre 1931
Buzzi ha contestato l'extradizione pretendendo ehe il mandato di cattura deI 4 agosto non e
stato spiceato dalla sede eom- petente. Supposto ehe sia proponibile in proeedimento
d'extradizione, quest'eecezione dovrebbe essere esaminata dal Consiglio federale e non dal
Tribunale federale (RU 42 r p. 104 ; 50] p. 254). r nfondati sono inoltre due altri argomenti
accampati rlall'extradando : a) che l'extradizione non potrebbe essere concessa perche il
mandato di cattura e diretto contro Buzzi « Armando 0 Ermanno », e, in secondo luogo,
Internationales Ausli-
<ferungsrecht. No 46. 289 perche i mandati di cattura coneernono lui
solo e non anche il socio Boniehi. La prima eeezione si appalesa errata per il semplice
riflesso, ehe l'identita tra l'extradando eolla persona arrestata a Lugano non e neanehe
contestata, e la seeonda, perehe 10 Stato riehiesto non ha Ia facolta di negare l'extradizione
per il motivo ehe non e chiesta per un complice dell'extradando. Nella fattispecie ocoorre
inoltre far osservare ehe il Buzzi era l'unico socio illimi- tatamente responsabile della ditta
Bonichi e Buzzi. Altra eecezione, evidentem ente vana, e quella dedotta dall'allegazione,
ehe 10 stato di fatto, com'esso e esposto nei mandati di eattura e nel rapporto di
eomplemento deI 19 agosto 1931 non sarebbe esatto in diversi punti. Secondo la eostante
giurisprudenza di questa Corte, in easi di extradizione il Tribunale federale deve limitarsi ad
esaminare, se i fatti, eome sono indicati dalle autorita dello Stato riehiedente, eostituiscono
delitto di reato di extradizione : le facolta delle autorita d'extradizione non vanno oltre (RU
38 1 p. 614; 41] p. 140; 49 I p. 267 ; 53 I p. 317). 4. - Procedendo, in base a questi eriteri,
all'esame delle singole im putazioni, si osserva : J. - A ppropriazione indebita : a) Secondo
il trattato di extradizione italo-svizzero, art. 2 cifra 12, l'appropriazione indebita eostituisce
delitto d'extradizione, se il valore dell'oggetto defraudato (extor- quiet) supera 1000' fehi.,
somma, nella speeie, di molto inferiore a quella indieata nei mandati di cattura e nel
rapporto deI 19 agosto annesso. Dalla circostanza, ehe nei testi tedesco e francese deI
trattato, ai termini « abus de confiance » (Missbrauch des Vertrauens) vien aggiunta in
parentesi, a meglio chiarirne il significato, l'espressione equivalente italiano « appro-
priazione indebita ll, emerge ehe il trattato di extradizione intendeva dare a questo reato il
significato dell'appro- priazione indebita deI diritto italiano. E secondo questo 290
Staatsrecht. diritto si rende eolpevole d'appropriazione indebita « Chiunque si appropria,

convertendola in profitto di se o di un terzo, una cosa altrui, che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato ... » Questo delitto corrisponde a quello di truffa della legislazione del luogo di rifugio (Cantone Ticino) secondo l'art. 379 § I Codice penale ticinese : « chiunque, dolosamente, consumandola, distraendola o altrimenti convertendola in profitto di se o di un terzo, s'appropria una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla o per qualunque altro titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato ». Che la denominazione del reato non sia la stessa nelle due legislazioni non è di ostacolo all'estradizione. b) Chiedesi quindi se l'imputazione fatta al Buzzi nel mandato di cattura del 23 maggio 1931 costituisce il reato d'appropriazione indebita. aa) Secondo il mandato di cattura, il Buzzi si sarebbe reso colpevole di questo reato non soltanto nei confronti della ditta B. e A. Boniehi, ma anche nei confronti dello Stato, sottraendo alla Cassa di Risparmio un importo di L. 819200. La tesi è errata: Questi importi non erano mai stati dallo Stato affidati o consegnati al Buzzi : non può quindi essere questione, di fronte allo Stato, d'appropriazione indebita. Del resto, anche se si trattasse di tasse inasstate e non consegnate, il reato non sarebbe indipendente da quello del contrabbando, di cui ne verificherebbe gli estremi, cioè di reato per il quale l'estradizione, come fu detto, non è conseguibile. bb) Per quanto concerne l'appropriazione indebita rimproverata al Buzzi nei confronti della ditta B. e A. Boniehi dal mandato di cattura del 23 maggio e dal rapporto complementare del 19 agosto 1931 emerge quanto segue: Lo zucchero deposto nei magazzini di Varese era proprietà esclusiva del Consorzio nazionale dei Internationales Auslieferungsrecht. N° 46. 291 produttori di zucchero rappresentato dalla ditta B. e A. Boniehi. La ditta Buzzi e Boniehi, o meglio il socio Ermanno Buzzi, non poteva disporre se non previo versamento, nello stesso giorno, presso la Banca, dell'ammontare in tassa pagata, e contemporanea presentazione di « buoni » emessi dalla ditta B. e A. Boniehi. Buzzi Ermanno, stando ai mandati di cattura, e imputato di sottrazione di zucchero senz'essere in possesso dei « buoni » predetti, d'averlo smerciato per proprio conto e di non averne consegnato il corrispettivo alla Cassa B. e A. Boniehi. Se queste allegazioni sono vere - ed il Tribunale federale non può esaminare questa questione per i motivi sopra- citati - è fuori di dubbio che Buzzi si è reso colpevole d'appropriazione indebita (truffa, del codice penale ticinese). Infatti il Consorzio nazionale dei produttori di zucchero, rappresentato dalla ditta B. e A. Boniehi in Milano, aveva affidato lo zucchero alla ditta Boniehi e Buzzi, in Varese, perché lo custodisse nei magazzini di Varese e ne sorvegliasse l'entrata e l'uscita. A ciò nulla muta la circostanza che, a garantire i suoi diritti fiscali, lo Stato faceva sorvegliare i magazzini dai suoi agenti. Del resto, se, come asseriva il Buzzi nei suoi allegati, la ditta Boniehi e Buzzi non avesse avuto il possesso della merce, l'atto imputato non cadrebbe meno sotto la legge penale per il titolo di furto, imputazione più grave di quella dell'appropriazione indebita, e pure reato d'estradizione. Lo zucchero era stato affidato alla ditta Boniehi e Buzzi « per un titolo che importava l'obbligo di farne un uso determinato » (v. sopra, contratto del 10 luglio 1927, stato di fatto lett. B). Contravvenendo a questa clausola, vendendo lo zucchero per proprio conto e non consegnandone subito l'importo, Buzzi ha convertito in proprio profitto lo zucchero di proprietà del consorzio nazionale. Il Ministero pubblico federale contesta quest'estremo dell'imputazione affermando che, secondo il rapporto della R. Procura di Varese, il Buzzi avrebbe emesso delle cambiali a favore della ditta B. e A. Boniehi. Ma occorre AS 57 I - 1931 20 292 Staatsrecht. rilevare, che il rilascio di questi effetti è avvenuto, non in occasione della sottrazione di zucchero in discorso, ma solo il 19 maggio 1931, poscia che

un rappresentante della ditta B. e A. Boniehi, mandato a Varese per il controllo dei magazzini, ebbe a constatare i manchi. Ora, l'extradizione per appropriazione indebita non potrebbe essere negata, neppure ove il danno fosse stato risarcito prima dell'emissione del mandato di cattura, poiché, né secondo il diritto italiano né secondo quello ticinese, il rifacimento del danno impedisce la perseguibilità del reato (RU 26 I 93). A fortiori, non le sarà d'ostacolo l'emissione di effetti, che poi anche andarono a vuoto, perché il giorno stesso della loro emissione il Buzzi si rendeva latitante, il che trasse seco il fallimento della ditta Bonichi e Buzzi e di quest'ultimo personalmente. La parte danneggiata (B. e A. Boniehi) deve quindi assoggettarsi, per il suo eredito, alla legge del dividendo fallimentare; e ciò nulla mutando neppure l'affermata circostanza che il Buzzi avrebbe venduto 10 zecchero a eredito. Sarebbe invece concepibile, che l'emissione degli effetti potesse poi essere considerata dal giudice come motivo esclusivo di pena. Ma ciò non essendo dimostrato in modo indubbio, l'extradizione dev'essere concessa, lasciando al giudice dello Stato richiedente il compito di conoscere del quesito nel suo valore sostanziale. Il Ministero pubblico federale opina, tuttavia, che per la relazione esistente tra l'appropriazione indebita ed il reato di contrabbando, l'extradizione dovrebbe essere negata anche per la prima imputazione, finché non fosse dimostrato un danno a carico della ditta B. e A. Bonichi, danno per l'esistenza del quale gli atti, al loro stato attuale, non fornirebbero dimostrazione sufficiente. Ma è vano il sostenere, che il delitto commesso nei confronti di quella ditta rivesta il carattere del reato di contrabbando. Questo può consistere solo nella frode delle tasse fiscali, che avrebbero dovuto essere solute per 10 zecchero sottratto. D'altro canto, nel procedimento d'extradizione non può essere Internazionale Auslieferungsrecht. N° 46. 293 richiesta, per la cognizione limitata dei fatti che al giudice richiedente compete in questa materia, una prova del danno: basta che un danno sia preteso in modo circostanziato nel mandato di cattura e negli atti complementari, condizione che si verifica nel caso in esame (v. rapporto del 19 agosto 1931). H. - Correia (complicità) in peculato. Anche questo è delitto d'extradizione secondo il trattato italo-svizzero (art. 2 cifra 10 e capoverso finale) ed è previsto sia dal codice penale italiano (art. 168 e 63 CP it. del 1889 e art. 314 e 110 CP it. del 1930), che dal codice penale ticinese (art. III e 63). La circostanza che Buzzi non è funzionario pubblico, non osta a che possa essere perseguito come corroo o complice dell'ufficiale pubblico Mario Roggero. Né l'extradizione potrebbe essere negata per questo delitto argomentando, che esiste qualche relazione tra questo delitto e l'imputazione di contrabbando. Il peculato non suppone necessariamente che sia stato commesso mediante contrabbando (RU 39 I p. 116; 41 J p. 142; 50 J p. 262; sentenza, non pubblicata, nella causa Vanzini del 10 maggio 1929). II. - Falsità continuata in atti pubblici. Questo è pure delitto previsto tanto dalla legge penale dello Stato richiedente che da quella dello Stato richiesto (art. 275 e 283 del CP it. del 1889 e 476 e 490 del CP it. del 1930 e 215 e 221 del CP ticinese). Tuttavia il trattato italo-svizzero non consente l'extradizione (art. 2 cifra 8) che per il falso di documenti e l'uso di atti falsificati, non però per la soppressione o distruzione degli atti stessi. Ma poiché la legge federale sull'extradizione permette l'extradizione anche per quest'ultimo reato, sta nel caso la facoltà del Consiglio federale di concederla con o senza garanzia di reciprocità (art. 1 al 1; 4 e 5 della legge sull'extradizione: RU 38 I p. 172). Ed anche a riguardo di quest'imputazione, la relazione che potrebbe esistere tra il delitto di distruzione o soppressione di atti pubblici e 294 Staatsrecht. l'imputazione di contrabbando, non può essere di ostacolo all'extradizione per il primo di questi reati per i motivi suesposti, come non può esserlo la circostanza, che l'art. 275 del codice penale italiano prevede solo l'ipotesi che il delitto sia commesso da un

funzionario pubblico, e ompliee di esso potendo essere anehe una persona ehe non riveste questa qualita (RU 41 1 p. 143). IV. - Oorruzione di pubblico ufficiale. Delitto d'extradizione previsto dall'aggiunta al trattato italo-svi.2.zero deI 1° luglio 1872 e clalle due legislazioni (art. 172/173 deI CP it. dei 1889, art. 319 e 321 deI CP it. deI 1930 ed art. 118 ss deI CP tieinese). L'opinione deI Ministero pubblico federale ehe, per quest'imputazione, l'e~tradizione non potrebbe essere concessa per insufficiente sostanziamto, non tiene in debito conto ne il mandato di cattura deI 4 agosto, ne il rapporto deI 19 agosto 1931, cui, per brevit, si fa riferi- mento. Che, per i fatti da indicarsi nella domanda di estra- dizioni ed atti eomplementari, la condizione dell'indica- zione eireostanziata deI reato non possa essere interpre- tata troppo rigorosamente, sta nella natura stessa delle eose, poiche, di regola, l'extradizione e domandata prima di una regolare ed approfondita istruzione deHa causa penale. Nel easo in esame, gli estremi di fatto dell'im,puta- zione sono negli atti predetti ehiaramente indieati, e eosi pure illuogo (Varese) e, approssimativamente, anehe l'epoea in cui il reato sarebbe stato commesso (dalla fine 1929 al 19 maggio 1931). DeI resto, e poeo probabile ehe, ove si sia reso colpevole dei delitti imputatigli, Buzzi non abbia ottenuto dal Roggero la di lui partecipazione al reati mediante eompenso in denaro. Dubbio solo pu:) essere, se non si sia trattato, tra Buzzi e Roggero, di una ripartizione deI profitto gia eonseguito col peculato, mf!, e questa questione da riservarsi al giudizio penale di merito (sentenza non pubblicata nella causa FELLER deI 5 no- vembre 1927 ; RU 50] p. 260 ss). Staatsverträge. No 47. 295 Pronuncia : 1. - L'extradizione di E. Buzzi e eoneessa per le seguenti imputazioni : a) Appropriazione indebita eommessa ai danni della ditta B. e A.Bonieh in Milano . b) Correita (eomplieita) in p~eulato ; c) Corre~ta (eomplieita) in falso di atti pubblici ; d) C?r.relta (eo~plieita) in soppressione di atti pubblici, a eondlZIOne ehe 11 Consiglio federale eoneeda l'estradi- zione a' sensi dell'art. 1 al 4 della legge federale sull'estra- dizione ; e) Corru~ione. Per tutte queste imputazioni Fopposizione dell'estra- dando e respinta. 2. - L'opposizione viene invece ammessa e l'estradi- zione negata, per le imputazioni di appropriazione indebita eontinuata e qualificata nei eonfronti dell'Amministrazione Doganale (fiscale) italiana. 3. - In relazione ai reati, per cui la domanda di e~tradizion~ ~ ammessa, il Buzzi non sara passibile ne dl pena ne dl aggravante per l'imputazione di eontrab- bando. VII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 47. Urteil vom 2. Oktober 1931 i. S. Goldschmitt gegen Arn. Entscheide im Rechtsöffnungsverfahren können wegen Anwendung ~tonalen statt eidgenössischen Rechtes mit der st.aatsrecht- h?hen Beschwerde angefochten werden. (Erw. 1). Erte?lung der Roohtsöffnung durch das Bundesgericht auf Grund emer st.aatsrechtlichen Beschwerde? (Erw. 8).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.